Prefettura Frosinone Prot. Uscita del 08/02/2018 Numero: 0003610 Classifica: 13.07





**Prefettura di Frosinone** Ufficio Territoriale del Governo

Frosinone, come da protocollo

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI DI FIUGGI - PIGNATARO INTERAMNA - VILLA LATINA

AL SIG. QUESTORE DI FROSINONE

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI FROSINONE

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI FROSINONE

Oggetto: Elezioni Politiche e Regionali del 4 marzo 2018. Propaganda elettorale

Si richiamano le principali norme in vigore in materia di propaganda elettorale con l'invito a darne la massima diffusione tra i partiti, le liste civiche ed a tutti i partecipanti alle consultazioni.

- Divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni ( art. 1 della legge n. 212/56 così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina (art. 162 del D. Lgs. 42/2004).

Ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, per ciascun candidato o lista (D. Lgs. n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15



della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).

In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, dovranno essere applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

- Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 6 della legge 24/4/1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);
- Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (2 febbraio 2018) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale, luminosa o figurativa, a carattere fisso ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75). Si raccomanda in particolare di non apporre striscioni recanti propaganda elettorale su edifici, anche condominiali, che ospitano uffici pubblici ed istituzionali;
- Non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ( art. 6 della legge n 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
- E' autorizzato l'uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto di propaganda elettorale dei candidati impegnati nella competizione elettorale. E' vietata, invece, la sosta in piazze o strade del comprensorio cittadino dei suddetti mezzi mobili.
- Dal 2 febbraio2018 al 2 marzo 2018 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S. (previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 della legge n.130/75);



### Prefettura di Frosinone

# Ufficio Territoriale del Governo

- Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, sino al penultimo giorno prima della votazione (2 marzo 2018), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7 comma 1 e 2, della legge n. 28/2000);
- Dal 15° giorno antecedente quello della votazione (17 febbraio 2018) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (4 marzo 2018), è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge n. 28/2000);
- Dal giorno antecedente quello della votazione (3 marzo 2018) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (4 marzo 2018) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta ed indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). E'consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75.

#### MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Le Amministrazioni comunali definiranno l'elenco delle zone in cui si possono svolgere i comizi di propaganda elettorale e si impegnano a pubblicizzare, con i mezzi ritenuti più opportuni, i luoghi così individuati.

Lo svolgimento delle manifestazioni per la diffusione dei messaggi di propaganda elettorale, sarà consentito solo nelle piazze in cui non si svolgono comizi elettorali e, comunque, nel rigoroso rispetto delle norme di legge.

Si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S.



I comizi richiesti potranno espletarsi tutti i giorni, fino al 23 febbraio prossimo, dalle ore 09,00 alle ore 22,00 con l'interruzione dalle ore 14,00 alle ore 16,00; mentre nell'ultima settimana e, precisamente da sabato 24 febbraio a venerdì 02 marzo 2018 compreso, si potrà derogare fino alle ore 24,00. Sarà, altresì, consentito lo scambio dei turni tra i partecipanti alla competizione elettorale con l'assenso delle Segreterie Politiche locali, previa tempestiva comunicazione all'Autorità locale di P.S..

#### Le Segreterie Politiche devono:

- comunicare all'Autorità di P.S. le località dove si dovranno svolgere i comizi, precisandone l'ora di inizio. Tali comunicazioni, a tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni non dovranno essere effettuate prima di sette giorni dalla data stabilita per il comizio (salve le intese particolari riguardanti i comizi di chiusura). Nei casi in cui ci siano più richieste di comizi per il medesimo giorno, sarà data la precedenza in base all'ordine di presentazione della richiesta;
- garantire che i limiti di tempo fissati per ogni comizio siano scrupolosamente osservati, lasciando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo, in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi;
- evitare di installare altoparlanti e tenere comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole ovvero nelle immediate adiacenze dei mercati.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

\* \* \*

Si richiama, infine, l'attenzione sul parere già espresso dalla Direzione Centrale del Ministero dell'Interno interessata al riguardo:

"Come noto, la legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, definisce gli ambiti spaziali e temporali nonché modalità e forme di svolgimento della propaganda elettorale di tipo tradizionale in occasioni di consultazioni popolari disciplinate dalle leggi della Repubblica.

Da un'analisi delle relative disposizioni emerge in materia inconvertibile che non sono riconducibili a forme di pubblicità e sono pertanto consentite, le insegne indicanti le sedi dei partiti (art. 6, primo comma).

Inoltre, in deroga alla forma di pubblicità (mediante affissioni negli appositi spazi messi a disposizione dal comune) prevista in generale dalla medesima legge,



## Prefettura di Frosinone

### Ufficio Territoriale del Governo

sono altresì consentite, non configurando sostanzialmente forme di pubblicità, le affissioni di giornali, quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1, 4° comma).

L'indicata eccezione vale anche per i giorni delle elezioni in quanto di tali giornali, quotidiani o periodici, è consentita la nuova affissione anche nel giorno

precedente e in quelli stabiliti per le elezioni (art. 9, terzo comma).

Non è, per conto, consentito esporre nelle bacheche, ancorché autorizzate, materiale di propaganda, né possono essere autorizzate, per esporre materiale consentito (giornali o periodici), bacheche che siano state autorizzate in data successiva a quella di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Sono ovviamente vietate l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sulle saracinesche, sui chioschi, sulle palizzate, et similia.

Non si rinvengono fattispecie derogatorie ulteriori rispetto a quelle prima evidenziate né è dato desumerle in via di interpretazione analogica trovando tale possibilità un espresso limite nell'art. 14 delle disposizioni

sulle leggi in generale".

\* \* \*

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler disporre gli opportuni e necessari servizi di vigilanza affinché la campagna elettorale si svolga nel rispetto delle regole del vivere civile e nella piena osservanza delle norme vigenti, garantendo la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

IL PREFETTO

E. Zarrilli